

Prototata a debito € 200
al nr. 610/14 Reg. Mod. 2/A/SQ
PT, C. 28/12/14
Il cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Sezione Fallimentare

Sent.
R. Fall.
Gron
Rep.
N.
N.
N. 95/14 R. Sent
N. 69/14 R. Fall.
N. 2026/14 Gron
N. 132/14 Rep.

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Raffaele D'Amora Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott. Sergio Garofalo Giudice

ha pronunciato la seguente -

SENTENZA

nel procedimento promosso da

.....
elettivamente domiciliata in Pistoia, rappresentata e difesa come in
atti

CREDITORE ISTANTE

contro
Vivai

Società Agricola Semplice, con sede in Pistoia, via ncm e

il il il nati rispettivamente a Pistoia il il
il il residenti come in atti, quali soci
illimitatamente responsabili.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24.4.14 ha chiesto pronuncia di fallimento
della Vivai Società Agricola Semplice e dei suoi soci illimitatamente
responsabili, per le ragioni ivi indicate e relative al prolungato inadempimento da parte
di quest'ultima delle obbligazioni assunte nei confronti della parte ricorrente stessa,
consistenti nel pagamento di merce acquistata e regolarmente fatturata.

Convocato

..... quale
liquidatore e legale rappresentante della debitrice ai sensi dell'art. 15 l.f., il G.D. ha
rimesso il procedimento avanti il Collegio riunito in Camera di Consiglio per la
decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarato il fallimento della Vivai Società Agricola Semplice e di

il il nati a Pistoia rispettivamente il il il
il il e residenti come in atti, quali soci

illimitatamente responsabili, ricorrendo i requisiti soggettivo ed oggettivo richiesti dagli artt. 1, 5 e 147 della l.f.-

Vero è che la società risulta iscritta nel registro delle imprese come impresa agricola e che ai sensi dell'art. 2135 c.c. si definisce agricola l'impresa che esercita l'attività di coltivazione del fondo e attività connesse. Tuttavia la giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene da tempo che la sola qualifica formale di imprenditore agricolo non legittimi l'esclusione dal fallimento, essendo invece necessario che l'impresa non eserciti in modo esclusivo o prevalente un'attività commerciale (cfr. Cass. 12215/12; C. App. Torino 26.10.07); e che un'attività commerciale non può dirsi connessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2135 c.c. se non deriva in via prevalente dall'esercizio dell'attività agricola (cfr. T. Mantova 30.8.07)

Nel caso in esame, pur avendo la società debitrice come oggetto sociale l'attività di "ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere", la natura di impresa commerciale della stessa è stata chiaramente invocata dal creditore istante: il credito insoddisfatto, mai contestato, è relativo a ripetute forniture di piante acquistate dalla debitrice e non pagate, per oltre € 35.000,00, e il ricorrente ha espressamente dedotto che la debitrice acquistasse regolarmente piante per rivenderle a terzi. Tali fatti non sono mai stati contestati dalla debitrice che, costituendosi, non ha prodotto alcuna documentazione contabile limitandosi a dedurre di aver richiesto la nomina di un professionista che svolgesse le funzioni di OCC finalizzato all'allestimento di una proposta di accordo ai sensi della L. 3/12- E dunque alla non contestazione in ordine allo svolgimento di attività non agricole si aggiunge la mancata prova sia della misura minoritaria di datale attività rispetto a quella agricola sia del sottodimensionamento ai sensi dell'art. 1 L.F., circostanza questa non valutabile neanche da parte del Tribunale proprio per mancanza assoluta di produzione documentale, certo non giustificata dalla circostanza dell'avvenuta nomina dell'O.C.C. essendo ben possibile l'estrazione di copia dei documenti essenziali.

Del resto, la natura di imprenditore commerciale soggetto al fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F. è da considerarsi il presupposto stesso posto a fondamento del ricorso del creditore ai sensi dell'art. 6 L.F. per cui, in assenza di contestazioni e di elementi in senso contrario, eventualmente desumibili dagli atti, la circostanza deve considerarsi alla stregua di un elemento di fatto acquisito.

La contestazione avrebbe potuto e dovuto essere sollevata dalla parte debitrice nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 15 comma 4° L.F. o, a tutto concedere, in sede di audizione avanti il GD, mentre nulla di tutto ciò si è verificato con la conseguenza che i presupposti della fallibilità devono dirsi acquisiti, senza che possano ipotizzarsi interventi o verifiche officiose da parte del tribunale. Tali poteri devono essere considerati espunti dall'ordinamento una volta abrogata la disposizione contenuta nell'art. 6 L.F. ante riforma, relativa all'iniziativa di ufficio per la dichiarazione di fallimento e che di tali poteri costituiva l'antecedente logico e giuridico.

Riprova ne è che, allo stato, la possibilità per il Tribunale di disporre di ufficio "accertamenti necessari" e "mezzi istruttori" si configura esclusivamente nel contraddittorio fra le parti (salve le informazioni urgenti) e quale misura integrativa dei mezzi di prova rimessi alle parti stesse (commi 4 e 6 dell'art. 15 cit.) ovvero di elementi comunque già acquisiti agli atti.

Per altro, la modifica dell'art. 1 L.F., come introdotta dal D. Lgs. n. 169/2007, secondo il quale a mente del 2° comma, "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori ... i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di

fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduto non superiore ad euro cinquecentomila", pone espressamente in capo al debitore (così risolvendo passate incertezze interpretative) l'onere probatorio della dimostrazione della ricorrenza dei parametri che precludono la dichiarazione di fallimento (conclusione alla quale questo Tribunale era per altro giunto anche prima dell'intervento di cui al decreto correttivo).

Analoghe conclusioni si impongono in ordine alla prova dello stato di insolvenza concretamente ipotizzato dalla parte creditrice e comprovato dagli atti.

Tale condizione emerge chiaramente dal mancato pagamento del debito, nonostante reiterate richieste, dalla pendenza di esecuzioni immobiliari intraprese da altri creditori (circostanza anche questa non contestata) e dalla stessa iniziativa della società di ricorrere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In conclusione, la Vivai Società Agricola Semplice si trova in una situazione di insolvenza funzionale e non transitoria e non è, pertanto, in grado di osservare regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali gli impegni assunti per cui sussistono tutti i presupposti di legge per la dichiarazione del fallimento della stessa.

Per altro, la concreta soggezione della parte debitrice alla presente procedura neppure potrebbe essere esclusa in relazione al limite posto dall'art. 15 u.c. L.F. (pari ad E. 30.000) stante l'entità del credito posto a fondamento del ricorso.

La domanda di fallimento non pare invece accoglibile nei confronti del liquidatore in proprio in quanto non socio della Vivai

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra costituito,
Visti gli artt. 1 - 5 - 6 e 16 del R.D. 16/3/1942 n.267;
dichiara il fallimento della Vivai Società Agricola Semplice corrente in Pistoia,
via ncm, e di

rispettivamente a Pistoia il il il il il nat
e residenti come in atti. Nomina giudice delegato la dott.ssa Daniela Garufi e
curatore il dott. Vincenzo Testa, che farà pervenire la propria accettazione entro 2
giorni dalla comunicazione.

Ordina alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi previsti dalla legge;



stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato nella adunanza del 26.2.2015 alle ore 12.30-

Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.


Dispone la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F..

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pistoia il 13 novembre 2014.

Il Giudice
dott.ssa Daniela Garufi



Il Presidente
dott. Raffaele D'Amora



REGISTRATO A PISTOIA

il 2/12/14 al nr 3493 mod. 9

per € 200,00 Reg. atti giudiziari

Il Direttore del Registro,

f.to Sera Giuseppe

Pistoia, il 16 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Cinzia Camera



IL CAMBIO.it